



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 23 del 13/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 08:50 in Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:

Consiglieri	presenti	Consiglieri	presenti
TERROSI ALESSANDRA	si	RONCA LORIANO	si
BELLAVITA MAURO	si	PALLOTTI MASSIMO	si
TINI SERENA	si	FRIGGI FEDERICA	si
PUTANO ALIAS BISTI MONICA	si	BRENCI ALESSANDRO	si
CLEMENTUCCI GLAUCO	si	AGOSTINI DOMITILLA	si
ROSATELLI PATRIZIA	si	SARTI VALENTINA	si
GIULIANI MARCELLA	si		

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale la Dott.sa Alessandra Terrosi assume la presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferrì

Il Consiglio Comunale

Esponde il Sindaco: Rilevo che non ci sarà un aumento delle tariffe e poiché è stata ampliata la platea dei soggetti che devono il tributo anzi c'è stata una piccola diminuzione.

Brenci: alberghi con ristoranti e senza ristoranti e poi ristoranti, c'è troppa discordanza tra le fattispecie e andrebbe creata una tariffa più equa e congrua. Si favoriscono gli agriturismi. Credo che bisogna andare incontro alle attività.

Terrosi: gli uffici sono comunque disponibili per confronto.

Premesso che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, a eccezione della TARI;
- c) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- d) la Deliberazione dell'ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio compreso tra gli anni 2022 e 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- e) l'art. 6 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento all'applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI presuntiva;
- f) la Determina dell'ARERA 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- g) l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 7 della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che in Regione Lazio non essendo ancora operativi gli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste delle Deliberazioni dell'ARERA in materia di TARI;

Atteso che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con procedura aperta di evidenza pubblica, anche a beneficio del Comune di Acquapendente, ha affidato in appalto alla Idealservice soc. coop. (di seguito indicata come “gestore”), con decorrenza dal 1 gennaio 2020, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani per la durata di sette anni e il servizio di avvio a trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense per un periodo transitorio di diciotto mesi decorrenti dal 1 gennaio 2020;

Atteso che per il suddetto appalto è stato formalmente stipulato in data 20 dicembre 2019 un contratto che disciplina gli *standard* qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore;

Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell'art. 1372, comma 1, primo periodo, del codice civile;

Atteso, altresì, che il Comune di Acquapendente svolge direttamente le attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;

Dato atto che piano economico finanziario complessivo relativo al periodo 2022-2025 elaborato secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 31.05.2022;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune di Acquapendente rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4.6, della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*;

Preso atto che l'art. 8, comma 8.1, della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, stabilisce che *“L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Preso atto che l'art. 4, comma 4.5 della Delibera dell'ARERA 363/2021/R/rif, stabilisce che *“In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2”*.

Preso atto che l'art. 6, comma 6.1, del MTR-2, dispone che *“In ciascun anno $\alpha=\{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti: l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99”*;

Ritenuto, quindi, di dovere approvare le tariffe della TARI dell'anno 2023;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 Luglio 2021;

Visto, in particolare, l'art. 12 del Regolamento comunale sulla TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Preso atto, quindi, che per la norma riportata sopra, il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è quello fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021, *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Dato atto che il decreto 19 aprile 2023 che ha posticipato la data di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 maggio 2023;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di fissare:

- a) nel rapporto di 81,60% - 18,40% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell'incidenza sul totale delle superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce di utenza;
- b) nel rapporto 56,60% - 43,40% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche calcolata sulla base dei kd e delle superfici delle utenze non domestiche soggette alla TARI e rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108;

Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della TARI:

quota fissa utenze domestiche	€ 265.434,19	€ 605.994,13	65,37%
quota variabile utenze domestiche	€ 340.559,94		
quota fissa utenze non domestiche	€ 59.852,81	€ 320.988,87	34,63%
quota variabile utenze non domestiche	€ 261.136,06		

Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano economico finanziario per l'anno 2023 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (cat. 200 e 282)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	€ 0,641067	€ 69,061600
2 componenti	€ 0,700701	€ 138,123200
3 componenti	€ 0,760336	€ 172,654000
4 componenti	€ 0,819970	€ 224,450200
5 componenti	€ 0,872150	€ 276,246400
6 o più componenti	€ 0,916875	€ 319,409900
Non residenti = 1 componente	€ 0,641067	€ 69,061600
Magazzini e autorimesse (cat. 282)	€ 0,641067	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE(cat. 285)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
Non Residente	€ 0,641067	€ 69,061600

TARIFFE ATTIVITA' PRODUTTIVE

		Tariffe 2023		
n.	Descrizione Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale (€. Al mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,470333	€ 2,063804	€ 2,534137
2	Cinematografi e teatri	€ 0,447627	€ 1,960037	€ 2,407664

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,421678	€ 1,844741	€ 2,266419
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,570076	€ 2,475027	€ 3,045103
5	Stabilimenti balneari	€ 0,554335	€ 2,363216	€ 4,950000
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,471955	€ 2,044588	€ 2,516543
7	Alberghi con ristorante	€ 0,656844	€ 2,867035	€ 3,523879
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,518988	€ 2,282867	€ 2,801855
9	Case di cura e riposo	€ 0,686037	€ 2,997704	€ 3,683741
10	Ospedale	€ 1,309634	€ 5,722540	€ 7,032174
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,072846	€ 4,688716	€ 5,761562
12	Banche ed istituti di credito	€ 0,850654	€ 3,701011	€ 4,551665
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,187185	€ 5,192177	€ 6,379362
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,167723	€ 5,076880	€ 6,244603
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,836868	€ 3,643363	€ 4,480231
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,312739	€ 5,596415	€ 15,840000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,744424	€ 3,251356	€ 3,995780
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,658466	€ 2,867035	€ 3,525501
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,679550	€ 2,867035	€ 3,535079
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,664143	€ 2,897780	€ 3,561923
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,677928	€ 2,959272	€ 3,637200
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	€ 1,713472	€ 7,475043	€ 9,188515
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 1,624271	€ 7,090722	€ 8,714993
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,589401	€ 6,933151	€ 8,522552
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,316932	€ 5,745599	€ 7,062531
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,316932	€ 5,737913	€ 7,054845
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 1,715094	€ 7,475043	€ 9,190137
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,633126	€ 6,962273	€ 27,720000

29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 5,428720	€ 23,143490	€ 28,710000
30	Discoteche, night-club	€ 1,510233	€ 6,438360	€ 29,700000

Considerati, inoltre:

- a) l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- b) l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- c) l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- d) l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- e) l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- f) l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economica finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti, 9 favorevoli, 2 contrari (Agostini e Friggi) e 2 astenuti (Brenci e Sarti),

DELIBERA

- a) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- b) **Di approvare** le seguenti tariffe della TARI per l'anno 2023:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (cat. 200 e 282)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
1 componente	€ 0,641067	€ 69,061600
2 componenti	€ 0,700701	€ 138,123200
3 componenti	€ 0,760336	€ 172,654000
4 componenti	€ 0,819970	€ 224,450200
5 componenti	€ 0,872150	€ 276,246400
6 o più componenti	€ 0,916875	€ 319,409900
Non residenti = 1 componente	€ 0,641067	€ 69,061600
Magazzini e autorimesse (cat. 282)	€ 0,641067	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE(cat. 285)

N. Componenti	Tariffa Fissa (€. Al mq/anno)	Tariffa Variabile (€ /anno)
Non Residente	€ 0,641067	€ 69,061600

TARIFFE ATTIVITA' PRODUTTIVE

		Tariffe 2023		
n.	Descrizione Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale (€. Al mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,470333	€ 2,063804	€ 2,534137
2	Cinematografi e teatri	€ 0,447627	€ 1,960037	€ 2,407664
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,421678	€ 1,844741	€ 2,266419
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,570076	€ 2,475027	€ 3,045103
5	Stabilimenti balneari	€ 0,554335	€ 2,363216	€ 4,950000
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,471955	€ 2,044588	€ 2,516543
7	Alberghi con ristorante	€ 0,656844	€ 2,867035	€ 3,523879
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,518988	€ 2,282867	€ 2,801855
9	Case di cura e riposo	€ 0,686037	€ 2,997704	€ 3,683741
10	Ospedale	€ 1,309634	€ 5,722540	€ 7,032174
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,072846	€ 4,688716	€ 5,761562
12	Banche ed istituti di credito	€ 0,850654	€ 3,701011	€ 4,551665
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,187185	€ 5,192177	€ 6,379362
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,167723	€ 5,076880	€ 6,244603
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,836868	€ 3,643363	€ 4,480231
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,312739	€ 5,596415	€ 15,840000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,744424	€ 3,251356	€ 3,995780
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,658466	€ 2,867035	€ 3,525501
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,679550	€ 2,867035	€ 3,535079
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,664143	€ 2,897780	€ 3,561923
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,677928	€ 2,959272	€ 3,637200
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	€ 1,713472	€ 7,475043	€ 9,188515
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 1,624271	€ 7,090722	€ 8,714993

24	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,589401	€ 6,933151	€ 8,522552
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,316932	€ 5,745599	€ 7,062531
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,316932	€ 5,737913	€ 7,054845
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 1,715094	€ 7,475043	€ 9,190137
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,633126	€ 6,962273	€ 27,720000
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 5,428720	€ 23,143490	€ 28,710000
30	Discoteche, night-club	€ 1,510233	€ 6,438360	€ 29,700000

- c) **Di** dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- d) **Di** fissare, per l'anno 2023, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
- 1) prima rata entro il 31 Agosto 2023;
 - 2) seconda rata entro il 30 Settembre 2023;
 - 3) terza rata entro il 31 Ottobre 2023;
 - 4) quarta rata entro il 30 Novembre 2023;
 - 5) rata unica con pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Agosto;
- e) **Di** provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
- f) **Di** provvedere a inviare la presente deliberazione all'ARERA;
- g) **Di** dichiarare il presente atto con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., per procedere immediatamente con gli atti conseguenti, con voti 9 favorevoli, 2 contrari (Agostini e Friggi) e 2 astenuti (Brenci e Sarti),

Il Sindaco
Dott.sa Alessandra Terrosi

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Caferrì